



# COMUNE DI CALITRI

## (Provincia di Avellino)

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 29-05-2023

**Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 09:04, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale i sigg.:

<b>DI MAIO Michele</b>	<b>P</b>	<b>FRASCA Donato Antonio</b>	<b>P</b>
<b>CAMPANA Antonio</b>	<b>P</b>	<b>CODELLA Vincenzo</b>	<b>P</b>
<b>FIORDELLISI Michele</b>	<b>A</b>	<b>CUBELLI Daniele</b>	<b>P</b>
<b>FIORDELLISI Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>SANSONE Michele</b>	<b>P</b>
<b>DI ROMA Giovanni</b>	<b>P</b>	<b>ROSANIA Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>GALGANO Antonietta</b>	<b>A</b>	<b>ABATE Maria Antonietta</b>	<b>P</b>
<b>TORNILLO Roberta</b>	<b>A</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DI MAIO Michele, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE.

La seduta è Pubblica.

Riferisce sull'argomento il Sindaco. Rammenta ai presenti come la TARI debba coprire l'intero costo del ciclo dei rifiuti. Detto costo, per l'anno 2023, si attesta su 680.498,00 euro nonostante gli aumenti del gasolio. Informa, quindi, sui dati della copertura di quota fissa e quota variabile e su quelli relativi a utenze domestiche e non domestiche. Fa presente che è preventivato un totale di rifiuti per 1.348,77 tonnellate di cui 456,23 tonnellate per le utenze non domestiche e 892,53 tonnellate per quelle domestiche e che la raccolta differenziata ha raggiunto la percentuale del 72% grazie all'azione dei cittadini. In ordine alla tassazione, fa presente che è rimasta sostanzialmente uguale quella per le utenze domestiche, mentre vi è stata una significativa riduzione per quelle non domestiche, quali ad esempio: fruttivendoli, fiorai e pescivendoli – 12%; macellerie, forni, supermercati e generi alimentari – 14%; bar, caffè, pasticcerie e ristoranti – 17%. E' un risultato importante che è stato possibile conseguire grazie alla lotta all'evasione che ha allargato la platea dei contribuenti. Lo slogan "pagare tutti, pagare meno" sta diventando realtà. Per il lavoro svolto si ringraziano i dipendenti dell'Ufficio tributi ed in particolare Mario Cialeo che, per quanto in pensione, sta continuando a lavorare per il comune.

Prende la parola il consigliere Codella per domandare le modalità di pesatura dei rifiuti, se le stesse implicano la sottrazione della tara e se vi è un controllo specifico sulla stessa finalizzato ad accertare che non vi siano già rifiuti depositati.

Il Sindaco fa presente che i rifiuti vengono pesati all'atto del conferimento all'impianto di trasferimento di Flumeri per quanto riguarda l'umido e all'impianto di Pianodardine per il secco indifferenziato. L'automezzo è sempre lo stesso e quindi non si rende necessario volta a volta la verifica della tara e "attiva" vuoto sul territorio comunale. Invita i presenti al voto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

### Richiamati

- il comma 8.5 della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 il quale prevede che "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.;
- la deliberazione ARERA 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF ad oggetto: "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-05-2023 COMUNE DI CALITRI

**Considerato** che per l'anno in corso è possibile procedere ad una revisione del PEF, tramite la riapertura infra periodo, ammessa dal MTR-2 di Arera anche prima del 2024, a condizione però che ciò sia dovuto ad eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario tali da pregiudicare la sostenibilità efficiente della gestione, in quanto, Arera con la deliberazione n. 62/2023, ha escluso che le dinamiche in aumento dei prezzi dei fattori produttivi possano trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, nello specifico, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il Piano Finanziario medesimo;

**Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, integrato dei costi comunali di esercizio il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Rilevato** che l'Ente di governo dell'ambito (Ambito Territoriale Ottimale di Avellino), con determinazione n. 62 del 25/04/2022 ha validato il suddetto piano finanziario secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF e s.m.i.;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2022, di approvazione del suddetto Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025 il quale espone, in particolare per l'anno 2023 un costo complessivo pari ad € 680.498,00 al lordo della detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile;

**Ritenuto** al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/06/2021;

**Visto** in particolare l'art. 30 comma 3 il quale stabilisce le scadenze di pagamento per le rate;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-05-2023 COMUNE DI CALITRI

*aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

- che la Legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata nella [GU Serie Generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29/12/2022](#), all'art. 1 comma 775, ha differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023;

**Visto** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che prevede:

- *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- **15-bis.** *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- **15-ter.** *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**Rilevato**, pertanto, che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; la trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**Atteso** che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021; l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da

tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

**Ritenuto** provvedere all'approvazione delle tariffe riferite alla TARI 2023 come da allegato allo scopo predisposto;

**Visto** ancora

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Dato** atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5%;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore finanziario e Tributi;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Frasca, Codella e Cubelli) legalmente espressi;

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di richiamare il Piano Finanziario 2022/2025 e i documenti ad esso allegati, approvato con la deliberazione consiliare n. 21 del 28/04/2022 che quantifica il costo del servizio per l'anno 2023 in € 680.498,00, al lordo della detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile, da doversi ricoprire con le tariffe TARI;
3. di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI come riportate nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto delle previsioni agevolative e delle riduzioni tariffarie contenute nel regolamento, per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 29/06/2021;
5. di stabilire che il versamento del tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dovrà essere effettuato in n. 4 rate conformemente a quanto recato nel citato Regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. 21/2021 alle seguenti scadenze: 16/06/2023 - 16/08/2023 - 16/10/2023 -16/12/2023
6. di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario e tributi di dare esecuzione al presente deliberato;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.18 del 29-05-2023 COMUNE DI CALITRI

7. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Avellino;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Per la necessità che il presente provvedimento sia portato immediatamente ad esecuzione;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Frasca, Codella e Cubelli) legalmente espressi;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area Contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica contabile**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17-05-2023

Il Responsabile dell'Area  
**F.to Dott.ssa Trunfio Rosapina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Sig. DI MAIO Michele

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. ssa Carmen PASTORE

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri li, 29-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri li, 29-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

---

**E' copia conforme all'originale**

**Calitri li, 29-05-2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Carmen PASTORE

---



**Comune di CALITRI**

APKAPPA software - www.apkappa.it

**UTENZE DOMESTICHE**

Famiglie	Numero nuclei familiari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					SUD	62,780502					
Famiglie di 1 componente	1.002	75.355,00	33,5%	75,2	0,75	0,60	<b>0,875572</b>	65,85	37,67	<b>37,67</b>	103,52
Famiglie di 2 componenti	1.391	113.317,00	46,5%	81,5	0,88	1,40	<b>1,027338</b>	83,69	87,89	<b>43,95</b>	171,58
Famiglie di 3 componenti	323	32.355,00	10,8%	100,2	1,00	1,70	<b>1,167429</b>	116,94	106,73	<b>35,58</b>	223,67
Famiglie di 4 componenti	233	24.633,00	7,8%	105,7	1,08	2,20	<b>1,260824</b>	133,30	138,12	<b>34,53</b>	271,41
Famiglie di 5 componenti	34	3.075,00	1,1%	90,4	1,11	2,90	<b>1,295847</b>	117,20	182,06	<b>36,41</b>	299,26
Famiglie di 6 o più componenti	9	1.145,00	0,3%	127,2	1,10	3,40	<b>1,284172</b>	163,38	213,45	<b>35,58</b>	376,83
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,88	1,40	<b>1,027338</b>	-	87,89	<b>43,95</b>	87,89
Magazzini, depositi, stalle e autorimesse	1.779	92.179,00	37,3%	51,8	0,75	0,00	<b>0,875572</b>	45,37	-	-	45,37
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>2.992</b>	<b>249.880,00</b>	<b>100%</b>	<b>83,5</b>		Media	<b>1,151864</b>		Media	<b>37,28</b>	

## Comune di CALITRI

APKAPPA software - [www.apkappa.it](http://www.apkappa.it)

### UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria					QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
				Kc		Kd		Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
				Coef	SUD	Coef	SUD		Quv*Kd	QF+QV
				n	m <sup>2</sup>					
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7	797,00	med	0,41	med	3,55	0,351832	0,988409	1,340241
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	18	8.711,00	med	0,59	min	3,83	0,512546	1,067872	1,580417
3	Stabilimenti balneari	-	-	med	0,71	med	6,22	0,612449	1,734246	2,346695
4	Esposizioni, autosaloni	22	7.560,00	med	0,43	med	3,76	0,373550	1,048354	1,421905
5	Alberghi con ristorante	-	-	med	1,28	med	11,28	1,111964	3,143669	4,255633
6	Alberghi senza ristorante	7	892,00	med	0,92	med	8,11	0,799224	2,259817	3,059041
7	Case di cura e riposo	-	-	med	1,05	med	9,17	0,907814	2,556758	3,464572
8	Uffici, agenzie	93	11.141,00	med	0,98	med	8,58	0,847003	2,390862	3,237865
9	Banche, studi professionali ed istituti di credito	3	351,00	med	0,54	med	4,71	0,464766	1,311837	1,776603
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	65	5.218,00	med	1,05	med	9,23	0,912158	2,572093	3,484251
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	16	786,00	med	1,27	med	11,16	1,103276	3,111605	4,214881
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	35	2.236,00	med	0,92	med	8,10	0,799224	2,257029	3,056253
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	24	5.259,00	med	1,18	med	10,37	1,025091	2,889945	3,915037
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1	989,00	med	0,64	med	5,58	0,551638	1,554409	2,106047
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	4.526,00	med	0,81	med	7,13	0,703664	1,986576	2,690240
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	12	1.734,00	med	6,86	ad-hoc	24,37	5,959429	6,794787	12,754216
17	Bar, caffè, pasticceria	13	594,00	med	5,35	ad-hoc	19,25	4,647660	5,367240	10,014900
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	2.190,00	med	1,69	ad-hoc	9,92	1,463796	2,765871	4,229667
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	9	416,00	med	2,58	min	18,80	2,241301	5,241772	7,483074
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9	316,00	ad-hoc	4,50	0,00	20,00	3,909247	5,576353	9,485600
21	Discoteche, night club	1	373,00	med	1,39	med	12,19	1,203179	3,398787	4,601967
22	-	-	-	med	0,00	med	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30	-	-	-	med	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	med	0,00	min	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>		<b>381</b>	<b>54.089,00</b>							



## COMUNE DI CALITRI (Provincia di Avellino)

Verbale N.8 del 23/05/2023

### PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 14/04/2023 avente ad oggetto "*Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2023*".

#### Premesso che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Considerato** che per l'anno in corso è possibile procedere ad una revisione del PEF, tramite la riapertura infra periodo, ammessa dal MTR-2 di Arera anche prima del 2024, a condizione però che ciò sia dovuto ad eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario tali da pregiudicare la sostenibilità efficiente della gestione, in quanto, Arera con la deliberazione n. 62/2023, ha escluso che le dinamiche in aumento dei prezzi dei fattori produttivi possano trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

**Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dal soggetto gestore, integrato dei costi comunali di esercizio il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Rilevato** che l'Ente di governo dell'ambito (Ambito Territoriale Ottimale di Avellino), con determinazione n. 62 del 25/04/2022 ha validato il suddetto piano finanziario secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazioni ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF e s.m.i.;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2022, di approvazione del suddetto Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022/2025 il quale espone, in particolare per l'anno 2023 un costo complessivo pari ad € 680.498,00 al lordo della detrazione di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile;

**Verificato** che, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, è necessario approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, sulla base della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

**Visto**

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 29/06/2021;
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile del Settore finanziario e Tributi;

tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, il Revisore dei Conti,

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, alla proposta di delibera in esame.

Salerno, li 23/05/2023

IL REVISORE DEI CONTI  
*Dott. Giuseppe Monetti*